



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni generali allegati al documento di stipula sul MEPA R.D.O. n. 3350141 per Intervento di messa in sicurezza e ripristino condizioni di salubrità dei prospetti della palazzina C del Comprensorio Logistico Vizzarro di MARINA SUD - ID 1072 - Cap Difesa Servizi S.p.a. E.F. 2022 - CIG 9541359288 - CUP D52D22000210001.

CATEGORIE	IMPORTO	PREVALENTE/ALTRA	QUALIFICAZIONE	SUBAPPA
(ID Opere)	Euro (*)	CATEGORIA	OBBLIGATORIA	LTI
OG 1	€ 141.608,12	PREVALENTE	SI	SI
		Importo massimo subappaltabile: Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario, come indicato all'art. 49 comma 2 lettera a della Legge n. 108/2021 che sostituisce il comma 2 terzo periodo dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. Pertanto, considerato che l'art. 49 comma 2 lettera b della Legge n. 108/2021 ha abrogato l'art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo subappaltabile è pari al 100% dell'importo contrattuale.		
TOTALE	€ 141.608,12			

**escluso oneri per la sicurezza.*

NB: La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 comma 16 ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ha quantificato gli oneri della manodopera complessivi pari ad € 84.102,21.

ARTICOLO 1 - SOPRALLUOGO

In considerazione della natura e della ubicazione degli interventi da eseguire, è obbligatorio, **pena esclusione**, il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori. Per effettuarlo, dovrà richiederlo preventivamente al 3° Ufficio Lavori di questa Direzione, nella persona del 1° LGT ATG Paolo LATRONICO, contattabile al numero 099 7754836, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o all'indirizzo mail paolo.latronico@marina.difesa.it. **Ai fini**

dell'accettazione per il sopralluogo dovrà altresì essere esibita la RDO.

Per la sola presa visione della documentazione progettuale, si ha per assolta all'atto della pubblicazione sul sito MEPA e sul sito istituzionale www.marina.difesa.it.

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE OFFERTA

Codesta impresa è invitata a presentare un'offerta per concorrere ad una procedura negoziata di cui all'art. 63 in deroga, ai sensi dell'art. 1 co. 2 c) della L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 co.1 a) 2.2 della L. nr.108/2021, con il criterio del minor prezzo ex art. 36, co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 sull'importo base palese di € **174.743,76** (**centosettantaquattromilasettecentoquarantatre/76**), di cui € **33.135,64** (**trentatremilacentotrentacinque/64**) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 10 %, che sarà versata all'erario da questa Stazione Appaltante, meglio precisato nel Progetto Definitivo.

ARTICOLO 3 - NORMATIVE

I suddetti lavori per tutto quanto non previsto nel presente invito e nel Progetto Definitivo, si svolgeranno nel pieno rispetto di tutta la normativa di seguito elencata:

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato alla Legge 108/2021 e ss.mm.ii. - di seguito denominato "Codice";

D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici

	relativi a lavori, servizi e forniture» relativamente agli articoli ancora in	
	vigore;	
	D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	
	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti	
	condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le	
	disposizioni del citato Regolamento;	
	D. Lgs. n.81/2008;	
	Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante:	
	«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni	
	del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».	
	Decreto 19.01.2018 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie	
	fideiussorie e le coperture assicurative;	
	R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..	
	ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO	
	Il compenso che sarà riconosciuto, sarà quantificato applicando la percentuale	
	di ribasso offerto al predetto importo, che sarà ratificato con l’emissione	
	dell’ordine di stipula sulla piattaforma del MEPA.	
	Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.	
	ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE	
	Codesta azienda, dovrà, pena esclusione, allegare sulla piattaforma mepa alla	
	RDO, la seguente documentazione amministrativa, in conformità ai fac-simile	
	allegati alla presente RDO:	
	a. Dichiarazione di accettazione multipla redatta e sottoscritta dal legale/i	
	rappresentante/i;	

	b. ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni	
	sostitutive, il legale rappresentante, responsabile tecnico e tutte le persone	
	muniti di potere di rappresentanza, nonché, quelle previste dall'art. 80	
	comma 3 del codice, dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il	
	“documento di gara unico europeo” nelle voci di pertinenza corredato	
	della copia di un documento di identità del dichiarante;	
	c. patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto da ciascun	
	concorrente;	
	d. Copia dell'attestazione, relative alle categorie attinenti alla natura dei	
	lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui	
	all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di	
	validità;	
	e. Attestato di avvenuto sopralluogo;	
	f. ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della L. 266/05, versamento del	
	contributo nella misura e secondo le modalità indicate nella delibera	
	dell'ANAC numero 1121 del 29 Dicembre 2020. A comprova	
	dell'avvenuto pagamento, deve allegare:	
	- In caso di versamento online, collegandosi al Servizio riscossione	
	contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità	
	all'indirizzo http://www.anac.it , copia stampata dell'e-mail di	
	conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi;	
	- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di	
	Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti	
	abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal	
	punto vendita dovrà essere allegato in originale.	

	g. documento PASSOE sottoscritto rilasciato dal servizio AVCPASS	
	comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei	
	requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici	
	di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla	
	procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul	
	portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le	
	istruzioni ivi contenute;	
	h. Dare dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo pari a € 32,00	
	da imputare all'offerta presentata e alla dichiarazione di accettazione	
	multipla, in modo virtuale come previsto dall'art. 15 comma 5 del D.P.R.	
	642/1972 come da ultimo modificato dall'art. 1 comma comma 597 della	
	L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con	
	risoluzione nr. 12/E del 03/03/2015, l'Agenzia delle Entrate ha	
	specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con	
	modello F23 causale (<u>imposta di bollo C.G. 107/22 CIG 9541359288 -</u>	
	<u>CUP D52D22000210001</u>). Resta fermo che, qualsiasi modalità scelta	
	dall'impresa, all'offerta dovrà essere allegata la documentazione a	
	comprova dell'avvenuto versamento. La violazione della suddetta	
	disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il	
	documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per	
	la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo	
	evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso	
	(articoli 19,25 e 31 del D.P.R. 642/1972).	
	<u>Ai sensi dell'art. 83 comma 9, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra</u>	
	<u>irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo</u>	

	<i>di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.</i>	
	<i>Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.</i>	
	i. indicare l'eventuale richiesta di subappalto nel "documento di gara unico europeo" nella voce di pertinenza;	
	j. l'autorizzazione a questa amministrazione all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del codice, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le stesse.	
	<u>N.B.. Si rammenta che tutte le autocertificazioni dovranno essere rese, pena esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.</u>	
	ARTICOLO 6 - OFFERTA	
	L'offerta, deve essere compilata secondo l'allegato e, pena esclusione , deve:	
	➤ indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere.	
	L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio aritmetico (esempio 15,753% (diconsi quindicivirgolasettecentocinquantatre). In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. La percentuale di ribasso deve essere limitata alla 3 ^a cifra decimale;	
	➤ indicare il costo del personale stimato per l'esecuzione dell'appalto;	
	➤ indicare i costi della sicurezza aziendale (oneri da rischio specifico);	
	➤ non contenere riserve e/o condizioni;	

	➤ essere firmata digitalmente dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa;	
	➤ contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell'art. 32 co.7 del codice e s.m.i., fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo con le modalità e ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO	
	La gara si svolgerà sul portale MePA, nei giorni indicati nella RDO:	
	1^ Seduta – valutazione della documentazione amministrativa, apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione.	
	Eventuali ulteriori sedute saranno comunicate solo ed esclusivamente sulla piattaforma MEPA.	
	ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
	La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice e s.m.i. con l'applicazione, di quanto previsto all'art. 97 comma 2 dello stesso Codice.	
	Si procederà, in applicazione dell'art. 97 comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97.	
	Si rammenta che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà specificare che il prezzo complessivo offerto, derivante dall'applicazione del	

	ribasso all'importo a base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza, è	
	comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali	
	(oneri da rischio specifico) Art. 95, comma 10 del Codice.	
	Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.	
	L'aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.	
	Nel caso che vi siano due o più offerte più basse uguali, si chiederà ulteriore	
	sconto percentuale con successiva nostra lettera.	
	La facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95,	
	comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente	
	o idonea in relazione all'oggetto del contratto;	
	Successivamente alla proposta di aggiudicazione si procederà	
	all'aggiudicazione solo dopo aver esperito le verifiche a riguardo della	
	veridicità delle dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione e	
	al possesso dei requisiti speciali.	
	ARTICOLO 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	
	Ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza	
	e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni	
	sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice e del documento di gara	
	unico europeo di cui all'art. 85, possono essere sanate dal concorrente	
	attraverso la procedura del soccorso istruttorio.	
	ARTICOLO 10 - AVVALIMENTO	
	È consentito nelle forme e nei modi di legge.	
	In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C – 27/15 e	
	10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito della sentenza del Consiglio di	
	Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione dell'importo dell'appalto	

	e della peculiarità relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel C.S.A., l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria lavori.	
	Pertanto:	
	- Non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di lavori; - Può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario relativamente alla categoria lavori.	
	ARTICOLO 11 – VERIFICA POSSESSO REQUISITI	
	La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale (FVOE) , reso disponibile dall'Anac (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022.	
	Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 3 b) della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara	
	Si precisa che questa stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali e speciali rese dagli accorrenti ai sensi dell'art. 80 del Codice; l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui	

	contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico	
	ARTICOLO 12 - GARANZIE	
	L'impresa dovrà produrre a questa Direzione una garanzia fideiussoria	
	definitiva, nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10%	
	dell'importo contrattuale netto, da prestare mediante fideiussione bancaria o	
	polizza assicurativa. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia	
	fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli	
	eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Nel caso il ribasso sia superiore al	
	20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore	
	al 20%. L'importo così determinato potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93	
	co. 7 del Codice.	
	Qualora, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa	
	aggiudicataria, non presenti la documentazione richiesta per la stipula del	
	contratto e non provveda agli adempimenti relativi alla cauzione definitiva	
	oppure i rappresentanti legali non si presentino per la sottoscrizione del	
	contratto, questa Amministrazione adotterà nei suoi confronti i provvedimenti	
	previsti dalle norme vigenti, nonché l'esclusione dall'elenco delle ditte.	
	La stessa dovrà essere:	
	➤ prodotta in sede di stipula contrattuale;	
	➤ essere correlata da autentica notarile, che accerti l'identità e i poteri di	
	firma del soggetto firmatario della polizza stessa.	
	La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca	
	dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del	
	soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella	
	graduatoria. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art.	

	103 del Codice.	
	ARTICOLO 13 - POLIZZA CONTRO TERZI	
	L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del codice, a	
	presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno	
	10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa contro i	
	danni che preveda anche la responsabilità civile arrecata a terzi. La somma	
	assicurata per le opere, dovrà essere pari a € 174.743,76	
	(centosettantaquattromilasettecentoquarantatre/76). Il massimale per	
	l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma	
	indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro. La predetta polizza	
	dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e dovrà cessare alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure alla data del	
	certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle	
	somme dovute a titolo di premio assicurativo non comporterà l'inefficacia	
	della garanzia.	
	ARTICOLO 14 – PAGAMENTI	
	Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione mediante ordine di	
	pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della	
	Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su	
	un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge	
	136/2010, detratte le eventuali penalità di cui codesta azienda si sia resa	
	passibile successivamente:	
	• Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art.102 co 2	
	del D.Lgs 50/2016 combinato disposto del D.P.R. 236/2012 e del D.P.R.	
	207/2010;	

	• formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.);	
	• attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021;	
	• alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT, previa successiva nostra comunicazione;	
	• all'acquisizione d'ufficio del documento unico di Regolarità contributiva (DURC) nei riguardi dei propri dipendenti;	
	• all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.	
	ARTICOLO 15 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
	L'I.V.A. con aliquota del 10 % ex Tab. A parte III n. 127 duodecies del DPR 633/72, sarà a carico di questa Amministrazione e sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 16 - ANTICIPAZIONE	
	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato da ultimo dall'art. 13 comma 1 della Legge n.21/2021, è prevista l'anticipazione sull'imponibile contrattuale, sino ad un massimo del 30%, in base ai fondi stanziati, e dietro esplicita richiesta dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertati dal responsabile del procedimento.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte	

	dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dei lavori. L'importo della garanzia verrà ridotto ed automaticamente in corso	
	d'opera, in rapporto al progressivo recupero delle quote di anticipazione in	
	occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.	
	L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione	
	graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è	
	revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi	
	pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi	
	legali sulle somme anticipate.	
	Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di	
	pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari a quella	
	calcolata dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.	
	ARTICOLO 17 - CONSEGNA E DURATA	
	Il verbale di consegna lavori verrà redatto in contraddittorio tra codesta	
	impresa ed il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione di	
	questa Stazione Appaltante.	
	La durata dei lavori è prevista in giorni 90 (novanta) solari e consecutivi, a	
	far data dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.	
	ARTICOLO 18 - PENALI	
	In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto	
	della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00 ‰ per	
	ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai	
	sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/16.	

	ARTICOLO 19 - ECCEZIONI	
	19-a) Il Direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico	
	del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di	
	esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire	
	sull'esecuzione dei lavori; Il Responsabile Unico del Procedimento o il	
	Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro	
	15 (quindici giorni) dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,	
	l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del	
	Responsabile del Procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha	
	l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di	
	contabilità in occasione della sottoscrizione;	
	19-b) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in	
	contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale	
	si intendono definitivamente accettate;	
	19-c) L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il	
	processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al	
	Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali	
	osservazioni dell'esecutore;	
	19-d) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate nel giornale dei	
	lavori.	
	ARTICOLO 20 - RISERVE	

	20-a) Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel	
	giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il	
	registro, è invitato a farlo entro il termine perentori di 15 (quindici) giorni e,	
	qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel	
	registro. Se l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, qualora	
	l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della	
	formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15	
	(quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le	
	corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di	
	compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
	20-b) Il Direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel	
	registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di	
	motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione	
	Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese	
	dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza,	
	la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.	
	20-c) Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine ci cui al	
	comma 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel	
	modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente	
	accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e	
	modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.	
	20-d) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e	
	completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita	
	provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,	
	quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata	

	riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle	
	categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite	
	provvisorie.	
	20-e) L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del	
	Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei	
	lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti	
	contabili.	
	20-f) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto	
	idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha	
	determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di	
	decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto	
	della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto	
	pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si	
	intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico	
	ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,	
	le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa	
	quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La	
	quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di	
	successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
	20-g) Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'articolo 205, co.1 del Codice, al Responsabile Unico del	
	Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.	
	ARTICOLO 21 - REVISIONE PREZZI	
	Ai sensi della normativa vigente non è ammesso procedere alla revisione dei	
	prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile;	

	Per effetto dell'intervenuto disposto normativo di cui all'art. 26 del D.L.	
	50/2022, in deroga all'art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti, per	
	fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,	
	nonché dei carburanti e dei prodotti energetici l'aggiornamento dei prezziari	
	Regionali viene effettuato entro il 30 giugno e le Regioni procedono	
	limitatamente per il 2022, all'aggiornamento di cui trattasi entro il 31 luglio.	
	Per quanto sopra, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari	
	al netto dei ribassi offerti in sede di gara, saranno riconosciuti da questa S.A.	
	nei limiti del 90% e comunque subordinati alle risorse disponibili.	
	ARTICOLO 22 - SUBAPPALTO	
	Ai sensi dell'art. 105 comma 1, il contratto non può essere ceduto a pena	
	nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera d). Poiché	
	non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche	
	lavorazioni in capo all'affidatario, come indicato all'art. 49 comma 2 lettera a	
	della Legge n. 108/2021 che sostituisce il comma 2 terzo periodo dell'art. 105	
	del D.Lgs n. 50/2016 e considerato che l'art. 49 comma 2 lettera b della Legge	
	n. 108/2021 ha abrogato l'art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo	
	massimo subappaltabile è pari al 100% dell'importo contrattuale.	
	ARTICOLO 23 - OBBLIGHI/ONERI APPALTATORE	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 32 del	
	D.P.R. n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.	
	23-a) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli	
	obblighi di cui sopra, accertata d'ufficio da questa amministrazione, la stessa	

	provvederà ad effettuare la detrazione pari al debito sull'unico pagamento	
	previsto.	
	ARTICOLO 24 - TUTELA SEGRETO MILITARE	
	E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo	
	notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi	
	con l'Amministrazione della Difesa.	
	L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.	
	ARTICOLO 25 – PATTO INTEGRITA'	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 e al codice di comportamento Ministero Difesa, approvato	
	con Decreto del 29/01/2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto	
	di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al	
	presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli	
	obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di	
	diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni	
	di sorta.	
	I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6	

	novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto	
	dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono	
	parte integrante dell'ordine di stipula.	
	ARTICOLO 26 - VARIE	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare	
	la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i	
	concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.	
	L'Atto negoziale, verrà firmato con la procedura prevista per la firma digitale.	
	Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall'Ente Appaltante	
	saranno inviate all'operatore tramite piattaforma MEPA, o pubblicate sul sito	
	del committente www.marina.difesa.it . Tali precisazioni andranno ad	
	integrare a tutti gli effetti la lex di gara.	
	Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del	
	presente invito saranno soddisfatti esclusivamente tramite piattaforma MEPA,	
	a condizione che pervengano entro il termine previsto sulla stessa piattaforma.	
	Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche	
	specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei	
	singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli	
	concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.	
	ARTICOLO 27 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE	
	Costituiranno parte integrante della scrittura privata:	
	- Progetto Definitivo;	
	ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali	
	inerente l'attività esecutiva e la Scrittura Privata discendente dalla presente	

	RDO, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.	
	ARTICOLO 29 - SPESE	
	Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti	
	l’R.D.O., sono a carico dell’appaltatore in conformità con quanto previsto	
	dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come	
	modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del	
	26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , l’Atto Negoziale discendente dalla	
	presente RDO verrà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	ARTICOLO 30 - CONTROVERSIE E ACCESSO AGLI ATTI	
	Il presente invito, se ritenuto immediatamente lesivo di interessi	
	giuridicamente rilevanti, è impugnabile con ricorso al Tribunale	
	Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel	
	termine di trenta giorni dalla ricezione del presente invito.	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno	
	di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di	
	Taranto.	
	Accesso agli atti:	
	Eventuali istanze di accesso agli atti devono essere presentate a: Ministero	
	della Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina Taranto – Ufficio	
	Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Rampa L. Da Vinci, 1 74121 Taranto -	
	IT - Telefono 0997754812 - fax 0997754804 - Posta elettronica (e-mail):	
	marigenimil.taranto@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet (URL):	
	www.marina.difesa.it .	
	IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
	Funz. Amm. Antonio MASSARO	
	<i>(documento firmato digitalmente)</i>	